



COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 123

Ordinanza n. 123/T.V.

Chieti lì 22.04.2025

IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Ditta Di Ruscio Traslochi, acquisita al prot. n. 26461 del 15.04.2025, con cui si chiede l'istituzione del divieto di sosta in Via Pescara, davanti alla Pasticceria Veronese per una lunghezza di ml.12,00, per il giorno 2 maggio prossimo, dalle ore 08,00 alle ore 14,00, al fine di poter eseguire operazioni di trasloco;

Considerato che saranno utilizzati i seguenti autocarri:

- Mitsubishi Canter tg. DL 510 SV, delle dimensioni di m. 5,80 x 2,12, di massa a pieno carico non superiore a q.li 35;
- Autoscala Toyota tg. CH 402738, delle dimensioni di m. 5,43 x 1,67, di massa a pieno carico non superiore a q.li 35;

Ritenuto, pertanto, di istituire il divieto di sosta con rimozione sull'area da occupare, nonché di autorizzare i suddetti veicoli alla sosta, per tutta la durata del trasloco, con le opportune prescrizioni;

Ritenuto, pertanto, di dover intervenire per motivi di ordine pubblico nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1° lett. b) D. Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti, al fine di poter eseguire operazioni di trasloco;

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Pescara dal civ. 552 al civ. 556 per una lunghezza di ml.12,00, per il giorno 2 maggio 2025, dalle ore 08,00 alle ore 14,00.

Si autorizzano l'autocarro Canter tg. DL 510 SV e Autoscala Toyota tg. CH 402738 alla sosta in Via Pescara dal civ. 552 al civ. 556, per il giorno 2 maggio 2025, dalle ore 08,00 alle ore 14,00, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del trasloco di cui in premessa.

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, ad installare tutta la segnaletica prevista per la rimozione dei mezzi, con almeno 48 ore di anticipo, come previsto dal C.d.S. e suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione. Resta, inoltre, fin d'ora, responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.

Si prescrive, inoltre, a carico della Ditta esecutrice del trasloco:

- i veicoli utilizzati dovranno posizionarsi paralleli all'asse della strada in modo da non ostacolare il normale transito veicolare;
- dovrà essere recintato il raggio d'azione del montacarichi, a salvaguardia della pubblica incolumità;

- dovranno essere installati, ai margini delle occupazioni, n. 2 segnali mobili di "Transito vietato ai pedoni" integrati con pannelli aggiuntivi con la scritta "Pedoni a destra" l'uno e "Pedoni a sinistra" l'altro;
- dovrà essere garantito l'utilizzo di tutti gli accessi pedonali e carrabili che si trovano in prossimità delle occupazioni, con applicazione di tutte le idonee misure di sicurezza previste dalle norme vigenti;

Copia della presente Ordinanza dovrà essere esposta durante l'occupazione.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto previsto nella presente Ordinanza.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza.

L'Istruttore Direttivo
Dott.ssa Paola Gente Magnani

Paola Gente Magnani



IL COMANDANTE DELLA P.L.
Ten. Col. Avv. *Donatella Di Giovanni*

Donatella Di Giovanni